



# COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 Reg. Del.

OGGETTO: **ESPRESSIONE CONTRARIETA' ALL'ACCORDO QUADRO R.L./CONFEDERAZIONE ELVETICA DI COORDINAMENTO TRANSFORNTALIERO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI INERTI FRA IL CANTONE TICINO E L'ITALIA.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **SEI** del mese di **GIUGNO** alle ore **9.30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Componenti:

Sindaco	MARTINELLI Paola
Vice Sindaco	SCALVINI Michele
Assessore	MASSIRONI Elena
Assessore	MEANI Elisabetta
Assessore	PEDOJA Simone

Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe.

La Dott.ssa Paola Martinelli –Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:



## COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Deliberazione n. 30 del 06/06/2015

OGGETTO: ESPRESSIONE CONTRARIETA' ALL'ACCORDO QUADRO R.L./CONFEDERAZIONE ELVETICA DI COORDINAMENTO TRANSFRONTALIERO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI INERTI FRA IL CANTONE TICINO E L'ITALIA.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota dell'associazione Amici della Terra/Varese Onlus, registrata al protocollo n. 2941 del 28.04.2015, che informa e sensibilizza circa l'imminente discussione presso la Commissione VI di Regione Lombardia dell'accordo con la Confederazione Elvetica in materia di materiali inerti;

#### DATO ATTO CHE:

□ in relazione all'Accordo stipulato tra Repubblica Italiana e Cantone Ticino e Regione Lombardia, finalizzato a instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dall'Italia verso il Ticino e del materiale di scavo "non inquinato" (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso l'Italia, la Provincia di Varese ha già espresso la propria contrarietà;

□ in particolare, sotto il profilo tecnico, ha a suo tempo precisato (rif.: nota del 15.05.2014, indirizzata a Regio Insubrica), che per quanto concerne la disponibilità a ricevere nelle cave terre e rocce di scavo qualificate come rifiuti, la normativa vigente (articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE", entrato in vigore il 7 luglio 2008) stabilisce che: *"Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti"*;

□ tale norma supera, in tutta evidenza, quanto fu disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 concernente "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22".

CONSIDERATO che il D.Lgs. 117/2008, oltre ad essere successivo al D.M. 5 febbraio 1998, è fonte di rango superiore rispetto al decreto ministeriale (normativa, questa, secondaria e regolamentare), sembrerebbe quindi illegittimo riqualificare i siti di cava mediante attività di recupero con materiali che abbiano, al momento del conferimento, la condizione giuridica di "rifiuto";

DATO ATTO altresì che a ciò si aggiunge che i progetti di coltivazione degli AA.TT.EE., approvati in base al Piano Cave vigente, NON prevedono, né consentono, l'utilizzazione delle fosse per il conferimento dei suddetti materiali;

CONSIDERATO, altresì, che in condizioni ordinarie di mercato edilizio le imprese edili della provincia di Varese e, in particolare, quelle situate nel settore centro-settentrionale della provincia compreso tra i laghi e le Prealpi, hanno sempre trovato serie difficoltà a smaltire terre e rocce provenienti dagli scavi civili, trattandosi in gran parte di materiali che, per la loro particolare natura, non hanno mercato (sul punto si veda quanto verbalizzato nel corso della riunione "Gruppo inerti" del 21.01.2014 a Mezzana, presso la sede di Regio Insubrica, successivamente ribadito nella mail sopra richiamata);

STANTE tale situazione, non è irrealistico pensare che i materiali finirebbero per dover essere conferiti presso gli impianti di trattamento esistenti nel territorio provinciale, per poi restare accumulati senza trovare utilizzo, creando così ulteriori problemi di impatto ambientale e paesaggistico.

SI RILEVA altresì, in base ai contenuti dell'Accordo in questione, che l'impegno al quale le parti si vincolano ha per oggetto sia le "terre e rocce non inquinate" che i "rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione)";

POSTO CHE, dai termini dell'Accordo, non è dato conoscere l'effettiva qualifica (rifiuto o meno) che l'Intesa intende attribuire alle *terre e rocce non inquinate*, è parere di questo Ente che, per la fattispecie, un'eventuale esclusione di tali terre dalla normativa in materia di rifiuti (il riferimento è alle terre e rocce da scavo rientranti nella categoria dei sottoprodotti) non possa comunque operare, considerato che il luogo di produzione delle stesse risulterebbe ubicato sul territorio di uno Stato estero, con una legislazione in materia ambientale non in sintonia con quella italiana/comunitaria e con diverse metodologie di valutazione/qualificazione dei materiali;

DATO ATTO inoltre che per le medesime ragioni legate alle attuali differenti modalità di qualificazione dei materiali da parte dei due Stati interessati (con particolare riguardo alla condizione del cemento-amianto/eternit, che in Italia, se rimosso, è sempre individuato come rifiuto pericoloso), si ritiene che, senza previa individuazione di modalità precise puntuali e condivise, per l'esecuzione delle verifiche analitiche atte ad escludere un'errata identificazione dei rifiuti in ingresso in Italia, l'Accordo di che trattasi non possa trovare concreta attuazione;

SI SOTTOLINEA, peraltro, che la gestione dei *rifiuti edili di origine minerale* (nel rispetto della regolamentazione comunitaria in materia di importazione di rifiuti – Stato extra UE), anche quanto questi siano classificati come non pericolosi, produce comunque un significativo impatto sull'ambiente legato alla movimentazione sul territorio (incidenza sul traffico), all'inquinamento acustico prodotto dai macchinari che ne eseguono le lavorazioni e da ultimo, ma non per importanza, dall'inquinamento atmosferico dovuto alle polveri inevitabilmente generate dal ciclo di recupero di norma costituito da operazioni di frantumazione, selezione e vagliatura;

IN CONCLUSIONE, allo stato dei fatti, non si può che esprimere preoccupazione e contrarietà ai contenuti dell'Accordo e all'importazione dei materiali dianzi descritti, per le potenziali ricadute di natura paesaggistica e ambientale relative, con particolare riferimento alle interferenze con lo stato del suolo e del sottosuolo;

RAVVISATA l'opportunità di adottare apposito atto di indirizzo in merito;

Per tutto quanto sopra premesso;

A voti unanimi, resi palesemente,

## **D E L I B E R A**

1. DI ESPRIMERE la propria contrarietà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro in questione.
2. DI RICHIEDERE la NON approvazione dell'accordo quadro in questione per tutte le argomentazioni espresse in premessa.
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Paola Martinelli



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Volpe

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale, su attestazione del Messo, certifica che il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 viene pubblicato all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data 19 GIU. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il presente verbale viene, in pari data, comunicato in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

19 GIU. 2015

Cuasso al Monte, .....



IL SEGRETARIO COMUNALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma, 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267